



TRIBUNALE DI ROMA

1° Corte d'Assise

La Corte d'Assise di Roma, 1^a Sezione,

letti gli atti del processo pendente nei confronti di

1. **TARIQ Sabir**, nato in Egitto nel 1963, titolare di documento di identificazione militare nr. 291/1984/19, generale della Polizia presso il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, LIBERO-ASSENTE; assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. Paola Armellin, del Foro di Roma;
2. **ATHAR KAMEL Mohamed Ibrahim**, nato in Egitto nel 1968, titolare di documento di identificazione militare nr. 5/89, colonnello, attualmente direttore di ispezione presso la Direzione della Sicurezza di Wadi al-Jadid, già Capo delle Investigazioni Giudiziarie del Cairo, LIBERO-ASSENTE; assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. Tranquillino Sarno, del Foro di Roma;
3. **UHSAM Helmi**, colonnello, nato in Egitto nel 1968, titolare di documento di identificazione militare nr. 270/1990 attualmente in servizio presso la Direzione Passaporti e Immigrazione, già in forza presso la Direzione di Sicurezza Nazionale (NATIONAL SECURITY), LIBERO-ASSENTE; assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. Filomena Pollastro, del Foro di Roma;
4. **MAGDI IBRAHIM Abdelal Sharif**, nato in Egitto il 09.07.1984, Maggiore in servizio presso la Sicurezza Nazionale (NATIONAL SECURITY), LIBERO-ASSENTE, assistito e difeso d'ufficio dall'Avv. Anna Lisa Ticconi, del Foro di Roma.

imputati dei seguenti reati:

a) delitto di cui agli artt. 110, 605, primo e secondo comma, n. 2), 61 n. 1), e 4), c.p. perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, a seguito della denuncia presentata, negli uffici della National Security, da Said Mohamed Abdallah, rappresentante del sindacato indipendente dei venditori ambulanti de Il

Cairo Ovest, dopo avere osservato e controllato, direttamente ed indirettamente, dall'autunno 2015 alla sera del 25 gennaio 2016, Giulio Regeni, dottorando italiano della Cambridge University, abusando delle loro qualità di pubblici ufficiali egiziani, lo bloccavano all'interno della metropolitana de Il Cairo e, dopo averlo condotto contro la sua volontà ed al di fuori da ogni attività istituzionale, dapprima presso il Commissariato di Dokki e successivamente presso un edificio a Lazougly, lo privavano della libertà personale per nove giorni.

In Egitto, Il Cairo, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016.

Per il solo MAGDI IBRAHIM ABDELAL SHARIF anche le seguenti imputazioni:

b) delitto di cui agli artt. 110, 582, 583, nr. 2, 585, in relazione all'art. 576 n. 2), e 61 n. 1), 4) e 9), c.p. perché, dopo aver posto in essere il delitto di cui al capo che precede, in concorso con soggetti allo stato non identificati, per motivi abietti e futili ed abusando dei loro poteri, con crudeltà, cagionava a Giulio Regeni lesioni, che gli avrebbero impedito di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni nonché comportato l'indebolimento e la perdita permanente di più organi, seviziandolo, con acute sofferenze fisiche, in più occasioni ed a distanza di più giorni:

- attraverso strumenti dotati di margine affilato e tagliente ed azioni con meccanismo urente, con cui gli cagionavano numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico-dorsale e degli arti inferiori;*
- attraverso ripetuti urti ad opera di mezzi contundenti (calci o pugni e/o l'uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni, mazze) e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo dello stesso contro superfici rigide ed anelastiche con cui gli cagionavano: frattura degli elementi dentari 11, 12, 31, 41 e 42; frattura della scapola di sinistra e di destra; frattura dell'omero di destra; frattura composta di ossa del trapezio e del trapezoide capitato e dell'uncinato polso destro; frattura della falange prossimale del II° dito di destra; frattura della base del I° metacarpo di sinistra; frattura del III° medio della falange prossimale del I° dito di sinistra; frattura base del V° metatarso di destra; frattura del III° distale del V° metatarso di destra;*

frattura della falange prossimale del V° dito di destra; frattura della testa del perone di destra; distacco corticale dell'apice del perone di sinistra.

In Egitto, Il Cairo, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016

c) delitto di cui agli artt. 110, 575, 576 nr. 2), 61 nr. 1), 2), 4), e 9), c.p., perché, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti capi e dopo aver posto in essere i delitti di cui sopra, in concorso con soggetti allo stato non identificati, al fine di occultare la commissione dei delitti suindicati, abusando dei suoi poteri di pubblico ufficiale egiziano, con sevizie e crudeltà, mediante una violenta azione contusiva, esercitata sui vari distretti corporei cranico-cervicodorsali, cagionava imponenti lesioni di natura traumatica a Giulio Regeni da cui conseguiva una insufficienza respiratoria acuta di tipo centrale che lo portava a morte. Il corpo veniva, poi, rinvenuto il 3 febbraio 2016 lungo la Desert Road Cairo-Alessandria.

In Egitto, Il Cairo, in epoca ricompresa tra il 31 gennaio 2016 e il 2 febbraio 2016.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Corte d'Assise dubita della legittimità costituzionale dell'art. 225 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 102 e 107 c. 3 lett. d) del d.P.R. 30/5/2002, n. 115, laddove consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente all'art. 102, che, a sua volta, condiziona la nomina e la conseguente liquidazione quale spesa anticipata dall'Erario all'avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del consulente tecnico con anticipazione a carico dell'Erario da parte del difensore d'ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 bis., comma 3, del codice di procedura penale, nell'ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984 (ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498), quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo.

Si ritiene altresì che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

1. Svolgimento del processo.

Innanzitutto a questa Corte d'Assise pende il processo nei confronti degli imputati sopra indicati, tutti accusati di avere sequestrato nel periodo tra il 25/1/2016 e il 2/2/2016 il ricercatore italiano Giulio Regeni, e il solo MAGDI Ibrahim altresì di avergli inflitto con crudeltà gravissime lesioni sino a cagionargli la morte, avvenuta in data compresa tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2016.

E' noto che a seguito di una prima dichiarazione di nullità della *vocatio in jus* da parte della Corte d'Assise di Roma in data 14/1/2022, motivata dalla mancata prova della volontaria sottrazione al processo degli imputati, di cui non era certa la conoscenza del processo, a seguito della rimessione della questione a questa Corte Costituzionale da parte del GUP, in data 26/10/2023 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 420 *bis.*, comma 3, del codice di procedura penale *"nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa"* (sentenza n. 192 del 2023).

Disposto nuovo rinvio a giudizio da parte del GUP presso il Tribunale di Roma, previa dichiarazione di assenza degli imputati, in data 20 febbraio 2024 questo Ufficio ha aperto il dibattimento ed avviato l'attività istruttoria richiesta dalle parti: tra esse, i difensori d'ufficio nominati a favore degli imputati ai sensi dell'art. 97 1^o comma c.p.p., sin dalla fase conclusiva delle indagini, mai essendo intervenuta alcuna nomina fiduciaria ed, anzi, proprio su tale premessa essendo fondata la declaratoria detta di incostituzionalità.

L'intero dibattimento, sviluppato attraverso numerosissime udienze (ad oggi 28) e pressoché prossimo alla conclusione, articolato nell'ascolto di 38 testimoni (di cui alcuni richiamati più volte) e nell'acquisizione di 28 verbali di s.i.t. (talora definiti "interrogatori" dalla Procura del CAIRO), è stato celebrato nella persistente assenza degli imputati, di cui i difensori hanno costantemente lamentato il silenzio e la totale mancanza di contatti e comunicazioni di qualsiasi natura.

Ne sarebbe conseguito grave pregiudizio in termini di facoltà di replica rispetto all'ampio compendio, orale e documentale, offerto dal pubblico ministero e dalle parti civili, uniche parti processuali cui è stata consentita di fatto l'iniziativa probatoria: sicché l'attività defensionale si sarebbe interamente esaurita nella valutazione critica e puramente cartolare dell'attività investigativa compiuta in autonomia dal pubblico ministero, con il fattivo contributo delle parti civili, senza alcuna possibilità di contraddire concretamente sulla bontà, correttezza e sull'univocità del dato probatorio, essendo mancata in termini assoluti la possibilità di un qualsiasi contatto con il rispettivo assistito.

Tale critica ha attraversato l'intero dibattimento, con la costante rappresentazione del *deficit* di posizione e, soprattutto, di contraddittorio reale e di difesa, sostanzialmente ridotta ed esaurita nella ricerca di eventuali contraddizioni intrinseche rispetto ad un'iniziativa processuale rimessa totalmente alle controparti, nella citazione di alcuni testimoni italiani già individuati in fase di indagini dal pubblico ministero ovvero auditi in sede di Commissione Parlamentare di Inchiesta (i cui atti sono stati parimenti prodotti), e nella ricerca dell'altrui consenso, peraltro libero, al fine di ottenere l'acquisizione di atti del fascicolo delle indagini ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p., così da estendere l'orizzonte valutativo della Corte.

Nell'ambito della vasta istruzione dibattimentale, questa Corte, su istanza del pubblico ministero, in data 12 dicembre 2024 ha proceduto all'acquisizione mediante lettura ai sensi dell'art. 512 *bis*. c.p.p., tra i vari, dei verbali di dichiarazioni rese dal sindacalista egiziano Mohammed Mohammed ABDULLAH SAEED l'11 aprile 2016 ed il 10 maggio 2016 dinanzi l'Autorità egiziana, pervenuti in lingua araba.

Conferito incarico peritale di traduzione degli stessi in lingua italiana alla dott.ssa B.A., seguiva primo deposito degli elaborati in data 17 febbraio 2025; alla successiva udienza dell'8 aprile 2025 il pubblico ministero, contestatane la significativa

parzialità se non l'erroneità su punti qualificanti, così come dedotte dal proprio interprete di lingua araba (l'appuntato scelto W.H., in servizio presso il ROS dei Carabinieri di ROMA), chiedeva la rinnovazione dell'attività in contraddittorio con il proprio consulente, unico sino ad allora nominato dalle parti.

Depositati i nuovi elaborati in Cancelleria in data 5 maggio 2025 ed assunto il perito a chiarimenti in occasione dell'udienza del 15 luglio 2025, con ordinanza dd. 17 settembre 2025 questa Corte, rilevate le importanti contraddizioni interne ed incertezze che hanno caratterizzato la doppia traduzione dei verbali effettuata dall'interprete di lingua araba, puntualmente indicate nella memoria della difesa del MAGDI Ibrahim, tali da rendere di fatto la ritraduzione coincidente con quella dell'esperto del pubblico ministero, obiezioni risultate prive di seria giustificazione, ha ordinato nuova traduzione dei medesimi atti, nominando altra esperta di lingua araba (la dott.ssa I.D.C.), attesa la delicatezza e centralità del contenuto dei verbali datati 11 aprile 2016 e 10 maggio 2016 rispetto ad alcune posizioni.

Immediatamente dopo la lettura dell'ordinanza, ribadita la nomina pregressa del proprio interprete quale consulente tecnico da parte del pubblico ministero e riservatesi sul punto le parti civili, le difese chiedevano di essere ammesse a nominare un proprio consulente, al contempo sollevando la questione di costituzionalità qui discussa.

Illustrate attraverso apposite memorie le rispettive posizioni entro il termine concesso del 30 settembre 2025, con replica proposta dall'avv.to Ticconi in data 2 ottobre 2025, la Corte, a scioglimento della riserva, osserva:

2. Il quadro normativo.

E' dato storicamente qui presupposto che alcuno dei difensori d'ufficio ha potuto presentare istanza di ammissione al patrocinio ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 30/5/2002, n. 115, a tacer d'altro per il difetto del primo requisito previsto a pena di inammissibilità, ossia la sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato: condizione preliminare alla valutazione dei requisiti formali e sostanziali costituenti il contenuto dell'istanza stessa, quali richiesti dall'art. 79 d.P.R. cit., tra i quali il tetto massimo di reddito previsto dall'art. 76, comma 1, secondo i limiti periodicamente fissati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (art. 77).

La totale assenza di contatti tra ciascun difensore e il rispettivo assistito ha, infatti, impedito ai primi l'informazione su tale diritto a favore dei secondi e, a seguire, la verifica della sussistenza delle condizioni che avrebbero consentito l'eventuale presentazione all'Ufficio della domanda di ammissione al patrocinio, ove sussistenti i requisiti legali.

Non vi è alcun motivo per dubitare dell'asserzione difensiva relativa all'impossibilità di comunicazioni di qualsiasi natura con gli imputati: che, se per il periodo antecedente è stata dimostrata proprio dalle condizioni di fatto che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità, è rimasta tale anche in corso di dibattimento.

Prova induttiva si ricava dall'atteggiamento assunto dalla Repubblica Araba d'Egitto che, in data 17 giugno 2024, ha fatto pervenire una nota, trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri, mediante la quale la Procura egiziana rappresentava le motivazioni per cui non intendeva dar luogo alla rogatoria presentata dalla Procura di Roma per vie diplomatiche, finalizzata alla citazione in giudizio di alcuni testimoni ai sensi dell'art. 9 della Convenzione Internazionale sulla Tortura, contemplante l'impegno degli Stati contraenti e, quindi, pure di Italia ed Egitto alla più vasta cooperazione giudiziaria possibile.

Tra tali testi era compreso, appunto, anche l'ABDALLA SAID, rispetto a cui si motivava il diniego, sostenendo che *“l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria cui si fa riferimento al punto precedente - e la richiesta di assistenza giudiziaria relativa alla notifica del teste MOHAMED MOHAMED ABDALLA SAID per comparire davanti al Tribunale e deporre, basata sulle regole di cortesia internazionale - contraddirebbero le disposizioni della Costituzione, le leggi vigenti nella Repubblica Araba d'Egitto, i principi giuridici vigenti e le regole dell'ordine pubblico. Infatti, l'art. 454 del Codice di Procedura Penale prevede l'impossibilità di processare una persona per lo stesso fatto due volte. A questo principio è stato attribuito un valore costituzionale in quanto connesso ai diritti dell'uomo cui sia l'Egitto che l'Italia si attengono”*.

La completa e definitiva interruzione ufficiale della collaborazione delle Autorità egiziane, che hanno provveduto alla chiusura delle indagini interne nei confronti degli odierni imputati con provvedimento di archiviazione del 26 dicembre 2020 (cd.

“Memorandum”), al punto da negare persino l’attività di notificazione delle citazioni testimoniali a comparire, rende altamente credibile l’impossibilità dei difensori di avere contatti di sorta con gli assistiti: sia volti a costruire una strategia processuale, sia, in tesi, mirati ad accertare la sussistenza delle condizioni che garantiscano loro la miglior difesa, ivi comprese le ampie facoltà che l’ammissione al patrocinio gratuito offre.

D’altra parte, la situazione di fatto creatasi spiega le ragioni per cui il pubblico ministero, a sua volta, è stato impossibilitato ad adempiere un obbligo strumentale *“nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d’ufficio”*, ossia l’informazione *“(al)la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d’ufficio, se non ricorrono i presupposti per l’ammissione a tale beneficio”* (art. 103 d.P.R. n. 115, cit.).

Attraverso tale doverosa informazione prevista dalla legge si è fatta così specifica applicazione del principio secondo cui la garanzia dei mezzi di azione e di difesa apprestata per i non abbienti dall’art. 24, terzo comma, Cost., costituisce applicazione nel campo particolare del processo - in cui vige la regola dell’inviolabilità della difesa (art. 24, secondo comma) - del generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; e che l’assoluta uguaglianza delle parti, in relazione alle facoltà processuali esercitabili per la tutela dei propri interessi, è l’essenza stessa del contraddittorio, cardine del processo moderno.

Neppure attraverso tale strumento pubblicistico ad iniziativa del giudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, dunque, gli imputati sono stati provatamente portati a conoscenza di tale diritto in quanto mai raggiunti da alcuna notificazione di atti del procedimento penale o del processo, ivi incluse, appunto, le informazioni prescritte dall’art. 103 d.P.R. n. 115, cit. rientranti nello statuto dei diritti dell’indagato/imputato.

Tale considerazione vale di per sé a sgombrare il campo dalla situazione, totalmente diversa in fatto, in cui la persona sottoposta ad indagini ovvero imputata, cui sia stato nominato un difensore d’ufficio in assenza di designazione fiduciaria, riceva l’informazione sulle disposizioni in materia di patrocinio e, all’opposto, del dovere di retribuire il proprio difensore ai sensi dell’art. 103, e per negligenza,

incuria o disinteresse non attivi la relativa procedura, pur avendone astrattamente diritto a fronte dell'incapacità economica: è evidente, infatti, la profonda differenza che vi è rispetto a chi non sia stato affatto portato a conoscenza del relativo diritto per ragioni da lui indipendenti, rimesse ad una decisione conseguente "*alla mancata assistenza dello Stato di appartenenza*", in qualche modo subita incolpevolmente dagli stessi imputati.

Nessuno di essi è stato quindi messo – neppure astrattamente - in condizione di accedere all'istituto, che ben poteva contribuire ad offrire al proprio legale, oltre agli argomenti fattuali utili a discolpa, pure la tranquillità economica nello svolgimento del mandato defensionale.

Quello che la difesa in realtà contesta non è l'impossibilità in sé di ammissione al gratuito patrocinio, essendo ben consapevole che al difensore d'ufficio è comunque garantita, attraverso il pagamento degli onorari e delle spese, una remunerazione, sia pur nel caso di specie minimamente compensativa, a fronte di un processo eccezionalmente oneroso, impegnativo per l'elevata complessità delle questioni tecniche, dispendioso, non solo temporalmente, avendo i difensori sino ad oggi affrontato a proprie spese e con anticipazioni di denaro un dibattimento straordinario che si snoda da quasi due anni.

Trattasi, effettivamente, del presidio, posto nella medesima ottica attuativa del diritto incondizionato alla difesa, contemplato dagli artt. 116 (a favore del difensore d'ufficio che risulti impossibilitato a percepire il compenso dall'assistito dopo avere esperito le procedure per il recupero del credito professionale) e 117 d.P.R. n. 115, cit. (per il difensore d'ufficio dell'irreperibile): a quest'ultimo la stessa difesa efficacemente allude, con rinvio alla figura della *fictio iuris* della dichiarazione processuale di assenza degli imputati (di fatto irreperibili, e pur nonostante dichiarati assenti a seguito della sentenza della Corte n. 192 del 2023).

Ciò di cui in realtà la difesa si lamenta è l'impossibilità attuale di procedere alla nomina di un proprio consulente (nel caso: un interprete di lingua araba) con cui assicurarsi il contraddittorio in occasione del rinnovo peritale delle traduzioni, disposto dalla Corte, dei verbali in lingua araba dell'ABDALLA SAID, la cui rilevanza è dimostrata proprio dallo stallo del processo da alcuni mesi a fronte delle contrapposte contestazioni: sulla base della corretta premessa che tale facoltà sia

riservata e limitata ai difensori d'ufficio di imputati ammessi al patrocinio gratuito, ai sensi dell'art. 225 comma 2 in combinato con l'art. 102 d.P.R. n. 115, cit..

Non colgono quindi nel segno le obiezioni del pubblico ministero e delle parti civili secondo cui la questione mirerebbe a colpire e scardinare l'intero istituto come attualmente normato, sino quasi ad evocare l'obiettivo dell'introduzione nell'ordinamento di una presunzione *iuris et de iure* di ammissione al patrocinio laddove vi sia una difesa d'ufficio, a prescindere dalla prova dell'incapacità reddituale: atteso che il *vulnus* è stato espressamente collegato proprio alla *deminutio* di tale specifica facoltà difensiva piuttosto che all'intero istituto.

Ad ogni buon conto, i poteri officiosi di cui si dispone rendono irrilevanti prospettazioni più ampie o impostazioni della questione difformi comunque dedotte, trattandosi di ambiti e di parametri oramai devoluti al giudizio, libero e autonomo rispetto ai confini della domanda, di questo Ufficio.

In altri termini, qui non si intenderà mettere in discussione e contestare l'odierna struttura portante del beneficio, a tacer d'altro per la ritenuta impossibilità di svincolarlo dai requisiti reddituali e patrimoniali che ne rappresentano l'essenza, tanto più nell'ignoranza nel caso di specie della loro consistenza, alla pari di qualsiasi altra informazione personale sugli imputati.

3. La disciplina ordinamentale del consulente tecnico di parte nel processo penale.

Limitato l'ambito motivazionale a quanto di stretto interesse, è principio da tempo fatto proprio dalla Corte Costituzionale la centralità in ottica difensiva del diritto alla nomina di un consulente tecnico nell'interesse dell'imputato, al punto che sin dall'anno 1983 ebbe ad affermare che *“il diritto di difesa costituzionalmente protetto è in primo luogo garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale. Tale principio, riferito al difensore, va esteso al consulente tecnico di parte il quale svolge funzioni paragonabili a quelle dell'avvocato, sia pure limitatamente al piano tecnico, essendo la nomina del consulente di parte prevista a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 11 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 nella parte in*

cui non prevede che il beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà della parte non abbiente di farsi assistere da consulenti tecnici”.

Abrogato l'art. 11 R.D. n. 3282 del 1923 dalla legge n. 134 del 29 marzo 2001 ed esteso l'ambito di copertura del gratuito patrocinio anche al consulente tecnico, quale parte integrante dell'ufficio di difesa dell'imputato a cui favore presta la propria opera di apporto tecnico mediante rilievi, argomenti ed osservazioni che hanno la natura sostanziale di atti defensionali (così Corte Cost. n. 199 del 1974), la costruzione dello specifico ordinamento della figura è transitata attraverso la declaratoria di illegittimità dell'art. 4 comma 2, legge n. 217 del 1990, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., *“nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia. Infatti (...) le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale. Peraltro, ove si consideri che, conformemente all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, al pubblico ministero per sostenere l'accusa è consentito avvalersi di esperti nei più svariati settori della scienza e della tecnica senza limitazioni di oneri economici, nella garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, Cost. non può non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto riconosciuta la facoltà di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario”* (sent. n. 33 del 1999).

Rileva ulteriormente la pronuncia di incostituzionalità che ha avuto ad oggetto l'art. 106 bis. d.P.R. n. 115 del 2002 laddove imponeva la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate ai sensi di legge: motivata sul rilievo che *“l'irragionevole decurtazione (tra le cui ricadute di sistema non è implausibile includere l'allontanamento dei migliori professionisti dal circuito delle consulenze)*

rende altresì percepibile una disparità di condizione fra le parti del processo penale in cui siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato, derivante dalla circostanza - non di mero fatto, e dunque lesiva del diritto di difesa assicurato anche ai non abbienti - che la parte privata può sentirsi opporre un rifiuto della consulenza, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso, mentre il pubblico ministero può avvalersi di consulenti i cui onorari non subiscono la riduzione e che non possono rifiutare l'incarico (art. 359 cod. proc. pen.)” (sent. n. 178 del 2017).

Significativa altresì nell’ottica presente la sentenza con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevedeva che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato nell’ambito di un procedimento civile siano «*prenotati a debito, a domanda*», «*se non è possibile la ripetizione*», anziché direttamente anticipati dall’erario come avveniva nel processo penale. Anche nel caso si è argomentata l’irragionevolezza sistematica della norma “*perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. Per costante giurisprudenza costituzionale, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell’indigente con carico all’erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell’indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio*” (sent. n. 217 del 2019).

Coessenziale all’inserimento nell’ambito del patrocinio è dunque pure la spesa per l’assistenza tecnica oltre che per quella defensionale in senso stretto, tanto che risulta tramontata la logica del gratuito patrocinio, sostituita dal patrocinio a carico dello Stato: con la conseguenza che lo Stato assume su di sé gli oneri della difesa attraverso l’attuale articolo 83 del d.P.R. n. 115 che prevede la liquidazione diretta da

parte del giudice dell'onorario e delle spese spettanti pure *"all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico"*.

Il consulente dispone, dunque, laddove l'imputato sia stato ammesso al patrocinio, di un titolo autonomo verso l'Erario volto ad ottenere la liquidazione dei propri compensi: ne consegue che, non trattandosi di un onere oggetto di anticipazione da parte del difensore, non potrà neppure rientrare nel regolamento delle *spese* di cui agli artt. 116 comma 1 e 117 comma 1 del Testo Unico ed, anzi, nulla sarà dovuto al difensore semmai ne avesse anticipato l'importo, non trattandosi di una spesa in senso tecnico (cfr. altresì l'art. 107 c. 3 lett. d) che enuncia tra le *"spese anticipate dall'Erario ...l'onorario ...a consulenti tecnici di parte"*, passibili di recupero da parte dello Stato in sede di ripetizione da parte dell'imputato che non sia stato ammesso al patrocinio, ai sensi degli artt. 116 c. 2 e 117 c. 2 d.P.R. n. 115).

4. La rilevanza della questione.

Si premette che la disciplina sino ad ora commentata, avente ad oggetto la figura del consulente tecnico di parte, ben si adatta all'ipotesi della richiesta di nomina di un traduttore, nel caso conoscitore della lingua araba, atteso che il mezzo processuale attraverso cui tale contributo linguistico verrà veicolato nel processo è la perizia: unico strumento che consente di far partecipare attivamente la parte pubblica e le parti private al fine di recare eventualmente i propri apporti.

D'altra parte, se la perizia è quel mezzo di prova che permette genericamente l'acquisizione di dati specialistici richiedenti particolari competenze, non si vede perché non possa estendersi all'opera di traduzione di scritti dalla lingua straniera, che transiterà dunque attraverso la procedura garantita di cui all'art. 221 c.p.p..

Ad essa consegue il diritto delle parti di avvalersi di propri consulenti, alle condizioni poste dall'art. 225 c.p.p., compresa, per le parti private, quella di nominarne uno *"a spese dello Stato"* *"nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti"* (comma 2).

Sotto questo profilo la prospettata questione di legittimità costituzionale è senz'altro rilevante essendo stata formulata nel corso dell'udienza del 17 settembre 2025, immediatamente dopo la lettura del provvedimento dispositivo della rinnovazione peritale dell'attività di traduzione dei verbali di interesse; né rileva la

circostanza che in passato i difensori non abbiano inteso avvalersene, trattandosi di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso alla strategia processuale, liberamente gestita dal difensore stesso rispetto agli specifici momenti processuali e all'interesse degli atti, laddove è stato proprio l'esame in contraddittorio svolto in data 15 luglio 2025 del primo traduttore di lingua araba, dopo la vistosa rielaborazione delle sue traduzioni, ad avere indotto e determinato l'esigenza difensiva data la centralità delle dichiarazioni dell'ABDALLA SAID, tanto che la Corte ha disposto nuova perizia sul punto.

Nessuna obiezione di tardività può quindi proporsi.

Il dato della rilevanza, a seguire, è dimostrato dal fatto che essendo stato affidato in data 17 settembre 2025 nuovo incarico al perito I.D.C., conoscitore della lingua araba, già integrato il contraddittorio da parte del pubblico ministero attraverso la conferma della nomina del suo consulente, l'avvio dell'attività è in concreto condizionato dalla decisione sul buon diritto delle difese di avvalersi di un proprio traduttore sin dall'avvio dei lavori e, dunque, dalla sorte della presente questione di costituzionalità atteso che gli strumenti normativi ad oggi presenti nell'ordinamento non consentono loro l'accesso all'istituto richiesto; né vi è modo di superare i dubbi di costituzionalità che si andranno ad esplicitare non essendo consentito forzare gli istituti al solo fine di ottenere un risultato sentito come giusto e tale da riequilibrare i rapporti tra le parti.

5. La non manifesta infondatezza della questione.

5.1. Tanto premesso in punto di rilevanza della questione, ritiene la Corte che la disposizione censurata violi gli artt. 3, 24 comma 2, 111 comma 2 e 117 comma 1, Cost., per i motivi di seguito esposti.

Va in primo luogo offerta la considerazione che l'impossibilità che qui si contesta non è di tipo fattuale, bensì di ordine normativo: in altri termini, ben potrebbero i difensori procedere alla nomina di consulenti di parte, ma dovrebbero provvedervi a proprie spese, attesa l'impossibilità descritta di procedere al recupero di tale voce di costo sia, assai verosimilmente, dai propri assistiti (residenti in Egitto presso indirizzi sconosciuti poiché lo Stato egiziano si è rifiutato di darne comunicazione); sia da parte dello Stato, che si è assunto l'onere del pagamento diretto del professionista

tecnico ai sensi degli artt. 83, 107, 116 c. 2 e 117 c. 2 T.U., non trattandosi dunque di spesa rimborsabile per il legale.

L'alternativa che si pone, dunque, è quella di imporre al difensore un onere economico ingiustificato, ovvero di costringerlo ad una difesa condizionata e sminuita rispetto alle possibilità di esercizio di cui dispongono le restanti parti processuali, pubblica e privata, dopo che l'intero dibattimento è stato già connotato da una difesa sostanzialmente passiva e concretamente priva di possibilità di iniziativa autonoma rispetto alle prove introdotte dal pubblico ministero e dalle parti civili: alternativa che, dal punto di vista valoriale e dei principi, va ben al di là del rischio professionale del mancato pagamento che sempre accompagna l'attività del difensore di fiducia e del difensore d'ufficio di imputato che non possa (o non voglia) essere ammesso al gratuito patrocinio.

La *ratio* cui la Corte Costituzionale si è costantemente ispirata nelle decisioni in materia è stata da un lato quella di attuare il diritto all'inviolabilità della difesa anche attraverso la presenza, ove ritenuta necessaria, dell'assistenza di un consulente in funzione di salvaguardia di una reale dialettica delle posizioni: sì che il consulente entra a far parte integrante dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la propria opera, attraverso argomenti, rilievi ed osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva e che vengono veicolate al giudice, quali elementi di prova, attraverso la relazione scritta e il suo esame dibattimentale.

Dall'altro lato, la Corte si è premurata di garantire anche la qualità dell'esperto di parte affermando che, se certamente risulta non conforme ai principi che il professionista debba prestare la sua opera gratuitamente laddove l'imputato necessiti di una difesa specialistica e sia privo di mezzi economici sufficienti, anche un compenso inadeguato può pregiudicare il diritto di difesa delle parti *"allontanando i consulenti tecnici dotati delle migliori professionalità. Infatti, questi ultimi, proprio a causa della decurtazione dei propri onorari, sarebbero indotti a rifiutare gli incarichi conferiti da soggetti ammessi al patrocinio"* (così sent. n. 178 del 2017, all'atto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 106 *bis*. d.P.R. n. 115, cit.).

La facoltà di avvalersi di un consulente di parte si iscrive, dunque, a pieno titolo sotto più profili nell'area di operatività della garanzia di cui all'art. 24 Cost. e privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi su aspetti essenziali

dell'accusa, soprattutto ove si consideri che il pubblico ministero per sostenerla può avvalersi di esperti nei più svariati settori senza limitazione di oneri economici.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato la massima espansione di tale diritto, da ultimo dichiarando che *“il giusto processo, nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto inviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso si svolga nel contraddittorio tra le parti nonché in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Il contraddittorio, primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche se al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare. Il principio del contraddittorio costituisce un connotato intrinseco del processo, nel quale deve essere assicurato il diritto di difesa, che spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali. Esso è un momento fondamentale del giudizio, cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta” (cfr. sentenza n. 96 del 2024; per l'affermazione che “in via generale, il principio del contraddittorio consacrato nell'articolo costituzionale indicato impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice”, Corte Cost., sent. n. 73 del 2022).*

La stessa sentenza che ha consentito questo dibattito ha proclamato l'invulnerabilità della difesa, peraltro bilanciandola con l'esigenza di ordine costituzionale, convenzionale ed internazionale di accertare i crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattito penale, *“già solo per questo ...mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell'imputato”*, al fine di impedire l'epilogo inaccettabile della radicale frustrazione del processo quando si risolve nella creazione di un'immunità di fatto, ostativa all'accertamento dei crimini di tortura.

Il *vulnus* che consequenzialmente si è creato nell'odierno processo a sfavore della difesa, dotata di facoltà d'iniziativa assolutamente ridotta e sbilanciata rispetto alle restanti parti, non si ritiene possa essere colmato dal rimedio che la stessa Corte ha

individuato al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali protetti dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, ossia la restituzione nelle facoltà processuali a favore degli imputati, i quali potrebbero comparire in ogni momento, *“anche prima della pronuncia di un'eventuale condanna, e quindi anche senza ricorrere a un'impugnazione”*, in alternativa al diritto alla riapertura del processo in presenza e a loro richiesta, con il riesame del merito della causa.

Non vi è chi non veda che da un lato si tratta di situazione del tutto teorica e virtuale, priva di agganci al reale, anche a fronte del successivo atteggiamento delle Autorità egiziane; dall'altro lato non vi è ragione perché la difesa debba essere privata nel presente processo delle facoltà consentite dall'ordinamento e non le possa sfruttare integralmente, anche rimuovendo limiti rispetto a diritti che qui si ritengono discutibilmente negati per difetto sistematico, così da ridurre il dibattimento ad un simulacro a garanzie ridotte.

Né può sottacersi che, nell'eventualità di condanna di uno o più degli imputati, risulterebbe di fatto impossibile per il difensore la proposizione di un'impugnazione volta a riesaminare i temi di prova, attesa la necessità di disporre a pena di inammissibilità di uno specifico mandato, che incontrerà i medesimi limiti odierni, in ragione delle condizioni poste dall'art. 581 comma 1 *quater*. c.p.p. (*“nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”*).

Risulta, quindi, vieppiù necessario l'integrale sfruttamento degli istituti di difesa consentiti in giudizio, a fronte della lesione che si può proiettare in prospettiva ma che attualmente già è insita nella creazione, attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 420 *bis*. comma 3, c.p.p., di una partecipazione straordinaria al processo dell'imputato, di tipo virtuale, essendosi delineata un'assenza cui è estranea la conoscenza certa del processo, che è risultata fonte di adeguamento di alcuni istituti tradizionali, già sperimentato rispetto a varie questioni postesi nel corso del dibattimento.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

In altri termini, ad un processo straordinario, nel senso della sua instaurazione in deroga agli ordinari criteri del processo in assenza posti dall'art. 420 *bis*. commi 1 e 2 c.p.p., devono conseguire adattamenti di istituti concepiti sulla base di presupposti diversi, unicamente rispetto ai quali risultano conformi ai principi generali del sistema; né l'astratta, eventuale possibilità di rinnovazione del processo può autorizzare che il presente si sviluppi con parzialità dei diritti difensivi.

La questione attuale non appare risolvibile in via interpretativa attraverso un'interpretazione costituzionalmente conforme a fronte del dato normativo testuale inequivoco posto dall'art. 225 commi 1 e 2 c.p.p. che, pur consentendo astrattamente alla difesa, compresa quella d'ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte, nel caso di specie – a fronte dell'impossibilità di presentare richiesta di ammissione al patrocinio gratuito con la conseguente assunzione dell'onere economico a carico dell'Erario - ne condiziona di fatto l'opzione prevista dall'art. 102 d.P.R. cit. all'alternativa di sopportare direttamente l'onorario dell'esperto, o di rivolgersi ad un professionista "conveniente", non selezionato tra i migliori del circuito, i quali verosimilmente opporrebbero un rifiuto dell'accettazione gratuita dell'incarico, ovvero - ulteriormente - di rinunciare all'esercizio di tale diritto di valore costituzionale" (sent. n. 96 del 2024).

Non risulta di rilievo l'ignoranza di fatto delle attuali condizioni patrimoniali degli imputati, a loro volta non accertabili neppure d'ufficio, e, quindi, l'eventuale diritto all'ammissione al patrocinio in concreto poiché ciò che si richiede non è l'ammissione al patrocinio a carico dell'Erario, *sub condicione* di accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali: quel che qui si propone è l'attribuzione anticipata degli effetti di un diritto difensivo insopprimibile, ossia la facoltà di nomina di un proprio consulente, nel caso fortemente pregiudicata, con anticipazione degli oneri *ex art. 107* a carico dell'Erario, che provvederà successivamente al recupero nei confronti degli imputati, secondo il meccanismo disegnato dagli articoli 116 comma 2 e 117 comma 2 d.P.R. n. 115/2002, salva futura ammissione al patrocinio a loro favore.

Si tratta, quindi, a parere della Corte, di un'evidente menomazione del diritto di difesa che, a prescindere dalle condizioni di accertamento dell'abbienza dell'imputato, menoma grandemente la possibilità di efficacemente contraddire sulla

questione rispetto alla quale è stata ammessa perizia, senza che ciò possa essere controbilanciato da rilievi legati alla necessità del contenimento della spesa pubblica entro giusti limiti che lo stesso legislatore ha in più occasioni inteso superare privilegiando considerazioni di natura diversa volte a valorizzare il diritto di difesa, in ogni caso reputato prevalente rispetto alla tutela dell'equilibrio del bilancio statuale (cfr. gli articoli 76 commi 4- *ter.* e 4-*quater.* d.P.R. n. 115, cit.).

Si ritiene che la lesione, anziché attingere l'intero impianto del patrocinio a carico dell'Erario ed, in particolare, gli artt. 74 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, evocati dalla difesa, vada limitata e circoscritta quale frutto diretto del combinato dell'articolo 225 commi 1 e 2 c.p.p., che facoltizzando la nomina ad opera delle parti del processo di un proprio consulente nei casi in cui sia stata ammessa perizia, rinvia, in presenza di situazioni di indisponibilità economica delle parti private, alle (sole) condizioni imposte dalla normativa sul patrocinio dei non abbienti, ossia all'art. 102 del d.P.R. n. 115 del 2002, qui inaccessibile, non essendo stati gli imputati informati del relativo diritto ai sensi dell'art. 103, cit., né avendo potuto i loro difensori valutare e sollecitarne l'adesione, trattandosi di un processo celebrato in assenza, pur in difetto di prova certa sulla conoscenza della sua pendenza in capo agli imputati stessi, come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 192 del 2023.

Né potrebbe porsi la questione limitatamente al solo articolo 225 c.p.p., poiché a ciò non conseguirebbe l'effetto inseguito di porre a carico dello Stato quale anticipazione la relativa spesa, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. d), d.P.R.: sicché si ritiene che il dubbio di costituzionalità prospettato sia frutto della lettura congiunta delle varie norme qui individuate e commentate.

5.2. Un'altra rilevante ragione di accoglimento delle questioni attiene alla violazione del principio fondamentale di uguaglianza e della parità delle parti se è vero che, tra le ricadute di sistema prodotte dall'irragionevole situazione di fatto e di diritto censurata, potrebbe esservi quella dell'allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, tanto più che mentre l'ausiliario del magistrato rende prestazioni non rifiutabili (art. 221 c.p.p.), sul consulente di parte non grava tale obbligo.

Ma anche a prescindere da ciò, decisiva è la circostanza per cui il pubblico ministero può scegliere il proprio consulente tecnico senza che costui possa rifiutare l'incarico (art. 359 cod. proc. pen.) e tutte le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia riferite all'ausiliario del magistrato vanno intese come comprensive dei consulenti della parte pubblica (secondo la definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera a, del d.P.R. n. 115 del 2002).

Ne consegue, nell'ambito di un rito di tipo accusatorio, una percepibile disparità di condizione tra le parti del processo penale, nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone non ammesse al patrocinio a spese dello Stato perché non informate e non informabili del relativo diritto, in maniera tale da condizionare anche le facoltà accessorie, quale la nomina di un proprio consulente da parte del difensore: dove la parte pubblica può avvalersi dei migliori esperti, senza limitazioni di onorari, mentre la parte privata può sentirsi opporre un rifiuto, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso, erogabile a proprie spese dal difensore, se non dalla gratuità, quand'anche taluno degli esperti ne accettasse la nomina.

Si tratta, all'evidenza, di una disparità di condizione fattuale che, oltre a ledere il diritto di difesa, introduce una significativa disparità sostanziale tra le parti processuali, pur vietata dall'art. 111 comma 2 Cost. (*"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità...."*) e tra i consulenti tecnici stessi.

A tali complessive considerazioni non potrebbe opporsi che si è in presenza di circostanze di mero fatto, non suscettibili, come tali, di incidere sulla legittimità costituzionale di una disposizione di legge: giacché, in realtà, la discrasia sottoposta, idonea a pregiudicare la piena garanzia del diritto di difesa, lede altresì il principio di parità e il diritto di uguaglianza e discende direttamente dal descritto contesto normativo in tema di nomina dei consulenti di parte privata, letto in combinato con il regime attuale delle spese di giustizia.

5.3. Un ulteriore parametro che si reputa violato è quello posto dall'art. 117 comma 1 della Costituzione, in rapporto all'art. 6 par. 3 lett. d) CEDU e all'interpretazione datane nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti (cfr. sentenza 27 marzo 2014, *Matitsyna contro Russia* e sentenza 24 aprile 2014, *Dusko Ivanovski contro ex*

Repubblica Jugoslava di Macedonia), laddove è stato sottolineato il diritto all'ammissione della prova scientifica in capo all'imputato e sanzionata l'iniquità delle procedure che avevano portato alla condanna dei ricorrenti a causa della mancata ammissione della stessa, pregiudicando la possibilità della difesa di contraddire l'accusa ad armi pari.

Ogni qualvolta, dunque, il difensore non sia posto in condizione di confutare efficacemente tramite propri esperti le conclusioni dei consulenti dell'accusa vi è violazione del diritto alla parità delle parti e alla possibilità di confutare adeguatamente ogni elemento di prova a carico: valori tutelati a livello sovranazionale quale profilo specifico del diritto di difesa e dell'equo processo convenzionale.

5.4. Tutto quanto argomentato porta alla conclusione secondo cui le norme censurate, vietando di fatto ai difensori, nei termini sopra illustrati, il libero esercizio di una facoltà loro spettante, in quanto insita nei diritti inviolabili di difesa e di parità della armi nonché del principio di uguaglianza, idonee a limitarne il pieno esercizio quale garantito dagli ambiti costituzionali e sovranazionali richiamati, risultano non conformi ai principi fondamentali che governano il processo penale.

La questione di costituzionalità, dunque, che qui si sottopone d'ufficio alla Corte, appare rilevante al fine della definizione del giudizio e non manifestamente infondata avuto riguardo ai parametri indicati di cui agli artt. 3, 24, comma 2, 111, comma 2 e 117, comma 1 Costituzione.

P.Q.M.

Letto l'art. 23, legge 11.3.1953, n. 87

d i c h i a r a

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 225 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 102 e 107 comma 3 lett. d) del d.P.R. 30/5/2002, n. 115, laddove consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107, che, a loro volta, subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell'Erario

all'avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del consulente tecnico, con spesa anticipata dall'Erario, da parte del difensore d'ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 *bis.*, comma 3, del codice di procedura penale, nell'ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1 C.A.T., per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 111, comma 2 e 117, comma 1 della Costituzione.

Ordina

la sospensione del procedimento in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone

che la presente ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata alle restanti parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma, in data 23 ottobre 2025.

Il giudice a l.
dott.ssa Paola Della Vecchia

Il Presidente
dott.ssa Paola Roja

Il Funzionario di Cancelleria
IL FUNZIONARIO UPP
Dott.ssa Carla Di Prospero

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 23/10/25